

rargli le orecchie quando gliele ha sentite spifferare. Alludo all'onor. Brunialti.

A farlo apposta non si potrebbe trovare uno scrittore meno intinto di *pece radicale*, di *ubbie* e di *spirito innovatore*; eppure il prudente e savio per quanto noioso professore, fu costretto altra volta a fare l'apologia delle *Istituzioni municipali* Svizzere, che sono tanto rassomiglianti alle americane, e alle quali — pur troppo! — per nulla si rassomigliano le italiane attuali e ben poco si rassomigliano quelle che ci darà la Riforma in discussione, che invece di riuscire una baconiana *Instauratio ab imis*, sarà una brutta imbiancatura di sepolcri.

E ciò sia detto per tanti, anche amici nostri, che sperano ottimi risultati dal semplice allargamento del voto.... Così facendo si preparano delle amare disillusioni!

D. NAPOLEONE COLAJANNI

Or ecco la lettera dell'on. G. B. Ruggeri:

Romano di Lomb. 29 luglio 1888.

Gentilissimo amico! — Ho ricevuto la grata v. e tanto più grata dopo si lungo silenzio.

Le mie impressioni sulla nuova legge comunale e provinciale non potevano riescire più tristi — si fabbrica una legge organica di primissima importanza colla medesima disinvoltura come si trattasse della fabbricazione di un tavolo, di un quadro, di un materasso....

Persino nella stessa Austria, che è tutto dire, prima di proporre alcune modificazione a quella legge austriaca il potere esecutivo richiedeva il parere delle singole diete dell'impero!

Ma vale la pena di esporre queste impressioni davanti ad un pubblico la cui grandissima maggioranza è costituita da esseri ridotti, dalle istituzioni, a non pensare che al ventre, guadagnare, mangiare, dormire e possedere stromenti di bassi piaceri — poichè vengono tenuti lontani da un efficace intervento e controllo negli interessi comuni e generali, tenuti cioè lontani da quella occupazione educatrice, che sola eleva il livello morale delle popolazioni? Questa maggioranza ridotta quasi allo stato di iloti, oramai più non si occupa di interessi generali, e vi è tanto indifferente che essa nomina nello stesso collegio dei guelfi e dei ghibellini, dei rossi e dei neri, delle pecore crispine, come dei soldati di caserma.

Davanti a una simile massa, che presso a poco è quella del Basso impero, impotente, avvilita, a che vale parlare di interessi generali, di leggi comunali? e a che varrebbe il parlarne ai pochi eletti che guidano il paese, e che non ammettono contraddizioni, anche quando si tratta di aggressioni africane? a che varrebbe il ricordare, che la nuova legge è l'opposto dell'ideale dell'on. Crispi da lui esposto nel Maggio 1886 a Palermo con queste parole: « Il Parlamento deve togliere le cause possibili di corruzione e ciò puossi con tre o quattro leggi. La prima sarebbe sul decentramento amministrativo. È necessario che tutte le materie di interesse locale sieno decise e trattate dall'autorità locale; dobbiamo in

questo imitare l'Inghilterra, cioè il sistema di governo autonomo di quel paese; paese che ha limitate le attribuzioni dei ministri, e che ha lasciato la vita amministrativa e l'esercizio di tutte le azioni degli interessi materiali alle autorità locali. Quando queste attribuzioni non sono esercitate dal Governo, manca la ragione di reciproci aiuti, manca quindi la possibilità di corruzioni. »

Queste erano le parole pronunciate dall'on. Crispi due anni fa, il suo tipo ideale erano le libertà inglesi: eppure la legge comunale imposta alla Camera sotto la minaccia di scioglimento, non ne è la solenne negazione? Vi è forse regime comunale in Europa, e nel mondo civile, più ilota di quello imposto all'Italia? Nella stessa Russia gli interessi del comune sono di esclusiva competenza degli interessati, essi nominano i loro sindaci non solo, ma nominano i loro giudici in civile e penale in prima e seconda istanza (ad eccezione di Pietroburgo, Mosca ed Odessa nominati dal Consiglio Comunale) colla competenza di giudicare sino a 500 rubli in civile ed un anno di carcere in penale. Ma in Russia, si riconoscono ben altre facoltà ed attribuzioni ai comuni; basti ricordare che si riconosce ai comuni urbani il diritto di tenere banca di circolazione, di emettere biglietti propri circolanti, e di queste se ne contavano 269, delle quali le 235 che avevano comunicati i loro conti tenevano in deposito 110 milioni di rubli ed in portafoglio 89 milioni di rubli. (Annuario ufficiale dell'impero Russo del 1876. Ben inteso esclusa la Polonia e le provincie asiatiche). In Russia pertanto i comuni sono riconosciuti maggiorenni, non a parole ma a fatti, nè vi si parla della bambinaja dello Stato che li sorregga — questo regime di punizione è imposto alla sola Polonia ed alle provincie asiatiche. (1)

Ora col colto pubblico, e coi direttori d'orchestra surricordati non sarebbe tempo inutilmente sprecato il ricordare queste ed altre cose? Il ricordare tra altro che colla nuova legge comunale non vennero neppure ristabilite le antiche secolari libertà comunali, che vigevano anche nel Napoletano ed in Sicilia, le quali avevano per base questa legge fondamentale « *per pubblica comitia negotia omnia administrabantur*... » (Statuti del Regno di Napoli, di Sicilia etc. etc.) — libertà confiscate dai governi giacobini di questo secolo? E quando penso, che ebbi l'infantile ingenuità di regalare alla Biblioteca della Camera otto o dieci volumi di resoconti comunali e cantonali - elvetici (come a lettera di ringraziamento del Presidente della Camera in data 29 marzo 1876) come modello insuperabile di amministrazioni locali e leggi relative, e che pochi o forse nessuno ebbe a studiarle, non sarebbe una fatua ingenuità il credere che sarebbero neppure lette le mie impressioni sulla nuova legge comunale, da chi sa imporre esercizi acrobatici ai parlamenti? A me caddero tutte le illusioni alle quali sembra partecipare ancora il buon Colajanni, ritenendo che qualcheduno dovesse ricordarsi in parlamento della povera

(1) In Russia l'imposta sulla terra, sulle case, e sulla ricchezza mobile è commisurata umanamente nella eguale misura del 5 per cento della rendita.